

EPASA è l'Ente di patronato di **CNA** per assistere e tutelare in campo previdenziale, assistenziale e sociale i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, eccetera), i pensionati, i lavoratori dipendenti e, più in generale, tutti i cittadini.

Il Patronato opera in Italia e all'estero, in particolare per ciò che riguarda:

- tutti i tipi di pensione (anzianità, vecchiaia, invalidità, inabilità, reversibilità ecc.);
- le prestazioni per invalidità civile (accompagnamento, Legge 104/92 sull'handicap, ecc.);
- gli infortuni e malattie professionali, il riconoscimento di eventi contestati dall'INAIL;
- le richieste di tutte le prestazioni previdenziali, assistenziali e sociali di carattere agevolato.

Per queste attività **EPASA** si avvale della collaborazione di avvocati e di un medico legale presente settimanalmente presso l'ufficio provinciale.

Nella nostra provincia il Patronato EPASA è presente a:

Modena - Via Vignolese, 849 – tel. 059.368.7211

Castelfranco – Via Emilia Est, 50 – Tel. 059.950.812

Carpi – Via Peruzzi, 2 – Tel. 059.656.825

Mirandola – Via per Bastiglia, 28 – Tel. 0535.657.520

Pavullo – Viale Martiri, 7 – Tel. 0536.327.619

Sassuolo – Via Radici in Piano, 40 Sc. D – Tel. 0536.991.413

Vignola – Via Caselline, 605/619 – Tel. 059.780.721

Presso le Filiali C.N.A (presenti in tutti i comuni della nostra Provincia), si potrà trovare inoltre assistenza e consulenza fiscale (contabilità e dichiarazione redditi) del lavoro (tenuta libri paga) e per iniziare o gestire un'attività di lavoro autonomo (artigiani, commercianti e piccole imprese).

EPASA/CNA
Sede Provinciale di Modena
Via Vignolese, 849
41100 Modena
(Centro Commerciale "I Gelsi")
Tel. 059.368.7211 – Fax 059.368.7299
E-mail: Epasa.Modena@mo.cna.it
www.mo.cna.it

ASSOCIAZIONE ANGELA SERRA
Via del Pozzo, 71
(Padiglione Beccarla – C.O.M.)
41100 Modena
Tel. 059.4223203 – Fax 059.4223219
Cod. Fiscale 94012300367
E.mail: serra@unimore.it
www.angelaserra.com

Associazione
Angela Serra
per la Ricerca sul Cancro

EPASA
Ente di Patronato
promosso da



CONVENZIONE TRA ASSOCIAZIONE ANGELA SERRA E PATRONATO EPASA/CNA

Quando un cittadino ha seri problemi di salute e vuole conoscere quali sono le prestazioni previdenziali ed assistenziali di cui ha diritto rischia di scontrarsi con una "burocrazia" che, in alcuni casi, può disarmare anche la persona più tenace.

Per venire incontro ai tanti "cosa devo fare, a chi mi devo rivolgere, quali sono i miei diritti", l'Associazione Angela Serra ed il Patronato EPASA/CNA di Modena si sono uniti con l'intento d'essere ancora più vicini a coloro che, in un particolare momento della vita, hanno bisogno d'assistenza per far valere i propri diritti.

I volontari dell'Associazione garantiranno una prima informazione ai cittadini organizzandogli, eventualmente, un appuntamento presso la sede del Patronato più vicina.

Il Patronato EPASA garantirà, gratuitamente, una consulenza ed un'assistenza nel disbrigo delle pratiche necessario al riconoscimento di prestazioni di carattere previdenziale ed assistenziali.

ASSOCIAZIONE "ANGELA SERRA" PER LA RICERCA SUL CANCRO

L'Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro, che nasce nel 1987 con lo scopo di offrire un contributo alla lotta contro i tumori, vive di finanziamenti spontanei ricevuti da singoli, Associazioni ed Enti.

Le finalità dell'associazione sono numerose: promozione di studi e ricerche scientifiche ai fini della diagnosi e della cura dei tumori, istituzione di borse di studio e contratti per i ricercatori, organizzazione di congressi e convegni, collaborazione con le Istituzioni nell'organizzazione e nel miglioramento sia di servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei pazienti affetti da tumore e delle loro famiglie.

Gli obiettivi dell'associazione si possono riassumere in poche parole: migliorare l'assistenza dei pazienti e finanziare la ricerca sul cancro. Ed in questa prospettiva si inserisce la collaborazione tra Associazione Angela Serra ed EPASA/CNA. E' nostra convinzione, infatti, che un apprezzabile contributo a sostegno della lotta contro i tumori passi, al contempo, per un'adeguata informazione sui diritti di chi vive il disagio della malattia.

Prof. Massimo Federico
Presidente Associazione Angela Serra
per la Ricerca sul Cancro

UNA MALATTIA HA RIDOTTO LA MIA CAPACITA' DI LAVORO: QUALI SONO I MIEI DIRITTI?

L'ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITA' (I.N.P.S.)

Per aver diritto all'assegno deve essere accertata, dai medici dell'INPS, un'infermità fisica o mentale tale da provocare una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore dipendente o autonomo.

Occorrono inoltre garantire una determinata anzianità contributiva e specifici requisiti assicurativi.

L'assegno di invalidità è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa, dipendente o autonoma.

La domanda d'assegno ordinario d'invalidità va presentata all'INPS, allegando il modulo SS3, compilato dal medico del lavoratore.

L'erogazione dell'assegno ordinario d'invalidità inizia dal mese successivo alla data di presentazione della domanda. La validità amministrativa dell'assegno è triennale e può essere confermato, su domanda del beneficiario, per tre volte consecutive, dopodiché diventa definitivo.

UNA MALATTIA MI HA RESO INABILE AL LAVORO: QUALI SONO I MIEI DIRITTI?

LA PENSIONE D'INABILITA' (I.N.P.S.)

La pensione d'inabilità spetta ai lavoratori dipendenti ed autonomi nei confronti dei quali è stata accertata, dai medici dell'INPS, un'infermità fisica o mentale tale da provocare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro.

Per ottenere la pensione di inabilità il lavoratore deve essere in possesso contemporaneamente dei requisiti sanitario e contributivo; è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa.

Occorrono inoltre garantire una determinata anzianità contributiva e specifici requisiti assicurativi.

I pensionati d'inabilità possono chiedere (se esistono determinate condizioni sanitarie) l'assegno per l'assistenza personale e continuativa

La domanda di pensione d'inabilità va presentata all'INPS allegando il modulo SS3, compilato dal medico del lavoratore.

La pensione d'inabilità, decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda o di cessazione dell'attività o dalla data della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi.

PRESTAZIONI INVALIDI CIVILI

Il riconoscimento dell'inabilità civile presuppone, in ogni caso, una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% e dà diritto, a seconda del grado d'inabilità e delle condizioni economiche, a specifiche prestazioni economiche ed assistenziali.

Dal 1° gennaio 2010 le domande per il riconoscimento legate all'inabilità civile, alla cecità civile, al sordomutismo, all'handicap e alla disabilità **devono essere presentate alle ASL solo per via telematica per tramite dell'INPS.**

Le domande dovranno essere accompagnate dalla relativa certificazione medica, anch'essa prodotta telematicamente e redatta da **un medico in possesso di apposito codice di accesso.**

Il Patronato EPASA/CNA è abilitato alla trasmissione telematica.

UN'INVALIDITA' CIVILE SUPERIORE AL 74% A COSA DA DIRITTO?

ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA

L'assegno può essere erogato a soggetti in età compresa tra 18 e 65 anni nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura **pari o superiore al 74%** e risultino incollocati al lavoro. Per coloro che non hanno superato i 60 anni di età se donna o 65 anni se uomini, c'è obbligo d'iscrizione alle liste speciali di collocamento. Per aver diritto alla prestazione occorre non superare i limiti reddituali stabiliti dalla legge.

Incompatibile con l'assegno d'inabilità INPS.

PENSIONE INABILITA'

L'assegno può essere erogato a soggetti in età compresa tra 18 e 65 anni, nei cui confronti sia stata riconosciuta un'inabilità permanente ed assoluta (**100%**). Per aver diritto alla prestazione occorre non superare i limiti reddituali stabiliti dalla legge.

La pensione di inabilità è cumulabile con altre pensioni, assegni, redditi o rendite di qualsiasi natura o provenienza, purché il loro importo non superi annualmente i limiti indicati dalla norma di legge.

CHE COS'E' E CHI HA DIRITTO ALL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO?

Per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento, non esistono limiti d'età ed è concessa ai soggetti nei confronti dei quali è stata accertata la totale inabilità per affezioni fisiche o psichiche e non siano in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero quando non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua.

E' concessa senza limiti di reddito ed è considerata di natura risarcitoria (non è soggetta ad imposizione fiscale).

A determinate condizioni, l'indennità può essere concessa per il periodo nel quale ci si sottopone a cure chemioterapiche.

Sono esclusi dall'indennità gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in Istituti di cura.

CHE COS'E' E CHI HA DIRITTO ALL'INDENNITA' DI FREQUENZA?

L'indennità di frequenza riguarda i minori di 18 anni cui siano riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età ed è concessa per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro menomazione.

La concessione dell'indennità è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni anche di tipo semiresidenziali, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, ed alla frequenza di scuole di ogni ordine e grado (a partire dall'asilo nido) nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti.

Per aver diritto alla prestazione occorre non superare i limiti reddituali stabiliti dalla legge.

Sono infine previste specifiche prestazioni previdenziali ed assistenziali per i ciechi civili (assoluti e parziali) ed i sordomuti.
--

AGEVOLAZIONI RIVOLTE AI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP ED AI SOGGETTI CON FIGLI O PARENTI DISABILI

Diverse sono le agevolazioni nei confronti sia dei lavoratori portatori di handicap sia di quelli che hanno un figlio o un parente disabile.

Si riportano, in sintesi, le principali agevolazioni.

ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP (L. 104/1992)

Dal **1° gennaio 2010**, le domande per l'accertamento relativo alla minorazione, alla difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua **devono essere presentate alle ASL solo per via telematica per tramite dell'INPS.**

AGEVOLAZIONI LAVORATIVE

I genitori lavoratori (dipendenti), anche adottivi, di bambino di età inferiore a tre anni, hanno diritto al prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati; possono chiedere di usufruire, in alternativa al prolungamento suddetto, di due ore di permesso giornaliero retribuito.

Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, i soggetti di cui sopra, nonché colui che assiste una persona, con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado (anche non convivente), hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno.

Hanno diritto ad un **congedo di due anni** per assistere un familiare con handicap in situazione di gravità:

- **il coniuge** della persona handicap convivente con la stessa;
- **i genitori**, naturali, adottivi o affidatari;
- **i fratelli o le sorelle** conviventi con la persona con handicap;
- **i figli** della persona con handicap conviventi con la stessa.

La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire di tre giorni di permesso mensili o, in alternativa, di due ore al giorno retribuite; ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

ALTRE AGEVOLAZIONI

FISCALI

- I Comuni possono disporre sconti o detrazioni del pagamento dei tributi locali (smaltimento rifiuti, ICI, ecc.).
- I veicoli per disabili sono esentati dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA.
- I cittadini disabili possono godere dell'esenzione permanente del BOLLO AUTO.
- Le donazioni verso soggetti con handicap grave sono soggette a particolari agevolazioni fiscali.
- Detrazione d'imposta del 19% per l'acquisto di mezzi di locomozione per disabili.
- Deduzione dal reddito degli oneri contributivi versati per le badanti.
- Intera deducibilità delle spese mediche generiche e della spesa di assistenza specifica sostenute dai disabili.
- Aliquota IVA ridotta per l'acquisto di particolari prodotti editoriali.
- Aliquota IVA agevolata (4%) per ausili tecnici ed informatici.
- Agevolazioni IVA sull'acquisto e adattamento autoveicoli per disabili.
- Agevolazioni fiscali per interventi di eliminazione di barriere architettoniche (anche ascensori e montacarichi).

SANITARIE ED ASSISTENZIALI

- Previste esenzioni (totali o parziali) dal pagamento dei ticket sanitari per patologia, per invalidità, per reddito, per età.
- Rimborso parziale da parte ASL per assistenza sanitaria all'estero.
- Treno: agevolazioni tariffarie per disabili (Carta Blu).
- Tariffa agevolata per trasporti urbani ed extraurbani.
- Possibilità di rilascio di patenti speciali di guida per disabili.
- CONTRASSEGNO INVALIDI: possibilità di ottenere un contrassegno per poter circolare in zone a traffico limitato o parcheggiare in appositi spazi (validità 5 anni).
- Possibilità di ottenere dall'ASL contributi per modificare gli strumenti di guida di un autoveicolo.
- Agevolazioni sulla telefonia fissa (riduzione del canone mensile).
- Per assicurare il recupero funzionale e sociale dei disabili, il S.S.N. può erogare ausili, protesi ed ortesi.

Sono infine previste specifiche agevolazioni in campo scolastico ed universitario.